

*Comunicazione non soggetta  
ad imposta di bollo*

## COMUNICAZIONE ATTIVITA' DI VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

art.4 del D.lgs 18.5.2001 n.228

*2 copie in carta semplice da presentare all'Ufficio Commercio di cui una copia debitamente  
timbrata dovrà essere conservata dal richiedente.*

All'Ufficio Commercio  
del Comune di \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita: Comune \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) Stato \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Residenza: Comune \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

IN QUALITA' DI :

**titolare della omonima impresa individuale**

con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ iscritta  
al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

**legale rappresentante della società**

CF \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_  
con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A.  
di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

**COMUNICA INIZIO ATTIVITA'  
DI VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI PROVENIENTI IN MISURA  
PREVALENTE DALLA SUDETTA AZIENDA AGRICOLA PER:**

**NUOVA ATTIVITA'**

**SUBINGRESSO**

all'impresa denominata \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

a seguito di:

- compravendita
- affitto
- conferimento d'azienda
- scissione d'azienda
- scioglimento della società con conferimento
- fusione
- comodato
- per causa morte
- scadenza contratto di affitto d'azienda
- altro \_\_\_\_\_

*ed* allego *il relativo atto*

**VARIAZIONI**

- a  trasferimento dal locale posto in via/loc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
al locale in via/loc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_
- b  ampliamento di superficie da mq. \_\_\_\_\_ a mq. \_\_\_\_\_
- c  riduzione superficie da mq. \_\_\_\_\_ a mq. \_\_\_\_\_

**con la seguente modalita' di vendita:**

**IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO**

Comune \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)  
Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Superficie di vendita mq \_\_\_\_\_ superficie complessiva mq \_\_\_\_\_  
A carattere  
 Permanente  
 Stagionale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**ITINERANTE** (*la comunicazione deve essere presentata al Comune dove ha sede l'azienda di produzione*)

**SU POSTEGGIO** (*allegare la domanda di assegnazione del posteggio*)

**A TAL FINE DICHIARA**

di essere **produttore agricolo** ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 228/2001 ;

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art.4 comma 6 del D.lgs.228/2001

(Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna).

- Che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza o sospensione di cui all'art.10 della legge 575/1965(antimafia)
- Di rispettare relativamente al locale dell'esercizio la normativa igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
- Di rispettare relativamente ai prodotti messi in vendita la normativa igienico-sanitaria in quanto:

[ ] i prodotti derivati sono ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione da parte di Aziende in possesso di autorizzazione sanitaria;

[ ] i prodotti derivati sono ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione della propria azienda [ ] in possesso di autorizzazione sanitaria [ ] per la quale è stata già inoltrata domanda di rilascio autorizzazione sanitaria;

-che i prodotti messi in vendita provengono in misura prevalente dalla propria azienda. (si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. Qualora però l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998).

**- CHE PRODOTTI MESSI IN VENDITA SONO:**

1. \_\_\_\_\_ provenienza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ provenienza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ provenienza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ provenienza \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_ provenienza \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_ provenienza \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_ provenienza \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_ provenienza \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_ provenienza \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_ provenienza \_\_\_\_\_

## ALLEGA

- fotocopia del documento di riconoscimento
- (in caso di subentro) atto attestante il subentro
- domanda autorizzazione sanitaria o copia autorizzazione sanitaria

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma da apporre davanti all'impiegato  
oppure firmare ed allegare fotocopia del  
documento di riconoscimento in corso di  
validità

***L'attività può essere iniziata***

## ***DECORSI 30 GIORNI DALLA DATA DI PROTOCOLLO DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE***

**Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.228**

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo,  
a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n.137 - Supplemento Ordinario n.149)

### **Art. 1.**

#### ***Imprenditore agricolo***

*E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

*Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".*

*2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.*

*Art. 2.*

*Iscrizione al registro delle imprese*

*1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.*

*Art. 4.*

*Esercizio dell'attività di vendita*

*1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità'.*

*2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.*

*3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.*

*4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.*

*5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.*

*6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.*

*7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.*

*8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.*